



COMUNE DI FONDI
PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI
PER LA PRIMA INFANZIA

Approvato con Delibera di Consiglio n. _____ del _____

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Ubicazione dei servizi educativi

Art. 3 – Caratteristiche generali degli spazi, degli arredi e dei giochi

Art. 4 – Tabella dietetica

Art. 5 – Personale

Art. 6 – Progetto educativo e Carta dei servizi

CAPO II – ASILI NIDO

Art. 7 – Finalità

Art. 8 – Utenza

CAPO III – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 9 – Orari di funzionamento

Art. 10 – Assistenza sanitaria

Art. 11 – Requisiti spazi interni

Art. 12 – Requisiti spazi esterni

Art. 13 – Requisiti spazi di servizio

Art. 14 – Rapporto tra struttura e bambini

CAPO IV – PERSONALE

Art. 15 – Personale educativo

Art. 16 – Personale ausiliario

Art. 17 – Quantificazione rapporto numerico educatori, bambini e personale ausiliario

Art. 18 – Gruppo educativo

Art. 19 – Micronido

Art. 20 – Sezione primavera

Art. 21 – Nido Aziendale

Art. 22 – Poli per l'infanzia

Art. 23 – Educazione sperimentale all'aperto

Art. 24 – Requisiti di autorizzazione

CAPO V – SERVIZI INTEGRATIVI

Art. 25- Servizi educativi integrativi (Spazio gioco)

Art. 26 – Nido domestico

Art. 27 - Gestione del nido domestico

Art. 28 – Centro per bambini e bambine e famiglie

CAPO VI STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITA'

Art. 29 – Autorizzazione

Art. 30 – Durata e rinnovo dell'autorizza

Art. 31 – Decadenza

CAPO VII VIGILANZA E SANZIONI

Art. 32 – Vigilanza

Art. 33 – Inadempienze e sanzioni

Art. 34 – Disposizioni transitorie e finali

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui alla L. R. n. 7 del 5 agosto 2020 ed al relativo Regolamento di attuazione n. 12/2021 disciplina l'organizzazione e il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio del Comune di Fondi.

I servizi educativi, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa degli stessi e consistono in:

- *Nido e micronido* che accolgono bambine e bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi di età;
 - *Sezione primavera* che accolgono bambine e bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi di età;
- servizi integrativi classificati in:
- *Spazio gioco* specificatamente rivolto alle bambine e ai bambini dai dodici mesi fino al compimento di trentasei mesi per un tempo giornaliero limitato;
 - *Nido domestico* che accolgono bambine e bambini di età compresa tra i tre e i trentasei mesi in abitazioni private o altri locali comunque in contesti di tipo domiciliare;
 - *Centro per bambini e bambine e famiglie*, che prevede la presenza attiva di genitori, familiari o adulti di riferimento.

I servizi con finalità ricreative o di custodia occasionale e temporanea, comunque denominati, non rientrano tra le tipologie dei servizi di cui al presente regolamento e, ai fini dell'eventuale apertura e del funzionamento, sono disciplinati di volta in volta, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità.

Art. 2

Ubicazione dei servizi educativi

1. I servizi educativi sono situati nelle zone urbanistiche destinate a servizi o ad attrezzature d'interesse comune dal piano urbanistico comunale generale, di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a) della legge regionale del Lazio 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), preferibilmente in complessi edilizi di nuova costruzione destinati a strutture scolastiche o in edifici di nuova costruzione singoli o aggregati a scuole dell'infanzia, garantendo le migliori condizioni di salubrità, anche in relazione all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, alla sostenibilità ecologica e all'ottimizzazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

2. I servizi educativi riconoscono alle bambine e ai bambini il diritto alla sicurezza scolastica, confort, assenza di barriere architettoniche e complessiva accessibilità per gli studenti disabili.

3. I servizi educativi, ad eccezione dello spazio gioco e del nido domestico, sono collocati al piano terra ed è consentito l'utilizzo di eventuali locali seminterrati solo per destinarli a centrale termica, cucina, dispensa, magazzino, lavanderia, bagni e spogliatoi del personale e a qualunque altro uso

che non preveda la presenza dei bambini.

4. Nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro, per la realizzazione di servizi educativi è consentito il cambio, anche temporaneo, di destinazione d'uso di edifici esistenti o parti di essi in tutte le zone urbanistiche individuate nel piano urbanistico comunale di cui all'art. 28, comma 2, lettera a), della L.R. 38/1999.

Art. 3

Caratteristiche generali degli spazi, degli arredi e dei giochi

1. L'area esterna del servizio educativo a uso esclusivo dei bambini, ove prevista per la specifica tipologia di servizio, è adiacente all'edificio di cui è collocato il servizio socio educativo, recintata, attrezzata a verde e comprensiva di adeguate zone d'ombra.

2. Le aree esterne destinate a parcheggi e a viabilità carrabile e gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

3. Fermo restando il rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti da normativa di carattere generale, gli spazi interni ed esterni dei servizi educativi devono possedere caratteristiche tali da tutelare la salute, la sicurezza e il benessere dei bambini e del personale e da garantire il perseguimento delle finalità educative del servizio.

4. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo di cui all'articolo 28 della L.R. 7/2020 e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.

5. Il progetto educativo, di cui al citato articolo 28 e, più in generale, l'organizzazione del servizio devono assicurare un utilizzo corretto di arredi e attrezzature, che tuteli la sicurezza dei bambini.

6. Al fine di assicurare le finalità educative dei servizi, alla progettazione degli spazi interni ed esterni e alla definizione della dotazione degli arredi e dei giochi deve partecipare un esperto in materia psicopedagogica.

7. In orario di chiusura dei servizi è possibile l'utilizzo programmato dei locali per attività ludico-ricreative per bambini, garantendo la salvaguardia dell'igiene, della funzionalità, della sicurezza per bambini e dell'organizzazione del servizio educativo, anche tramite la previsione di protocolli d'uso dei locali e di sanificazione degli stessi al termine dell'utilizzo.

Art. 4

Tabella dietetica

1. Nei servizi educativi ove è prevista l'erogazione dei pasti, al fine di perseguire la promozione di abitudini alimentari corrette e salvaguardare le caratteristiche nutrizionali e di qualità che consentano una crescita sana ed equilibrata dei bambini nel rispetto delle differenze etniche, culturali e religiose, sono applicate tabelle dietetiche rispettose delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica.

2. Le tabelle dietetiche, sono approvate dalle competenti strutture delle aziende sanitarie locali, ai sensi della L.R. n. 7/2020 articolo 11, comma 1, lett. b), contengono menù differenziati per fasce d'età e, ove necessario, menù personalizzati per diete speciali previste dal medico o per scelte religiose o culturali.

3. I soggetti gestori dei servizi socio educativi devono seguire procedure di acquisto, conservazione e utilizzo degli alimenti che garantiscano il rispetto della normativa vigente.

Art. 5

Personale

1. Il funzionamento del servizio socio-educativo è garantito da un coordinatore pedagogico, dagli educatori e dal personale ausiliario che operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.

2. Gli educatori sono responsabili della cura e dell'educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nello svolgimento del servizio. Il personale educativo deve essere in possesso della laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 a indirizzo specifico per educatore dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore i seguenti titoli conseguiti entro il 31/05/2017 come previsto dal regolamento regionale del 16 luglio 2021 n.12:

- maestra d'asilo;
- vigilatore di infanzia;
- puericultrice;
- assistente d'infanzia o alla comunità d'infanzia;
- abilitazione magistrale;
- maturità professionale di assistenza di comunità infantile;
- maturità tecnica femminile;
- liceo socio-psicopedagogico;
- laurea in scienza della formazione primaria a ciclo unico quinquennale;
- laurea in scienze della formazione primaria, con indirizzo scuola dell'infanzia, vecchio ordinamento;
- laurea di durata triennale, laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale, nell'ambito delle discipline di scienze dell'educazione e della formazione o titoli equipollenti.

3. Il coordinatore pedagogico deve essere in possesso della laurea magistrale in corsi afferenti le classi pedagogiche o titoli equipollenti.

4. Il personale ausiliario, adeguatamente formato, è addetto alla refezione (se prevista), alla pulizia, al riordino degli ambienti e dei materiali e collabora con gli educatori al funzionamento del servizio.

5. La preparazione diretta dei pasti è svolta da personale in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- Diploma quinquennale nel settore della preparazione dei pasti conseguito presso un istituto professionale alberghiero;
- Qualifica triennale di operatore della ristorazione con indirizzo "Preparazione degli alimenti e allestimento piatti";
- Diploma professionale di tecnico di cucina rilasciato dalle Regioni o Province autonome;
- Attestato di qualifica di operatore della ristorazione-aiuto cuoco o di tecnico della produzione pasti-cuoco rilasciati dalla Regione Lazio o attestati di certificazione rilasciati da enti titolari e afferenti alle medesime aree di attività del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali.

Il possesso del titolo può essere sostituito anche da esperienza qualificata di cuoco o aiuto cuoco della durata di almeno tre anni, anche non continuativi negli ultimi dieci anni, dimostrata attraverso idonea documentazione.

Il personale addetto alla gestione dei pasti, sia nelle strutture con e sia nelle strutture senza preparazione diretta dei pasti, deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP.

6. Il personale che opera nelle strutture deve essere in possesso di un regolare rapporto di lavoro nel rispetto di quanto stabilito dai contratti di lavoro e dai relativi accordi integrativi.

7. Il personale operante non deve essere stato condannato con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso per reati dei delitti contro la moralità pubblica e il buoncostume, dei delitti contro la famiglia, e della persona. Gli operatori devono altresì possedere idoneità psicofisica per le mansioni da svolgere, attestata da idonea certificazione sanitaria. Nell'ambito della predisposizione di un sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti di cui all'art. 26 della L.R. 7/2020, i soggetti gestori dei servizi educativi procedono all'acquisizione del certificato penale antipedofilia del personale dipendente di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 39.

8. Ai sensi dell'art. 24 della L.R. 7/2020 la formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario è garantita dai soggetti gestori mediante: corsi periodici di riqualificazione professionale svolti da professionisti incaricati secondo la normativa vigente, incontri periodici di supporto e accompagnamento indirizzati al personale educativo basati sulla supervisione pedagogica individuale e di gruppo.

Art. 6 **Progetto educativo e Carta dei servizi**

1. Il gruppo educativo adotta e attua un progetto educativo che, con riferimento ad ogni annodidattico e come previsto dall'art. 28 della L.R. 7/2020, specifica le modalità organizzative e pedagogiche in relazione a:

- a) Accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso;
- b) Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
- c) Organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
- d) Elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini;
- e) Strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
- f) Attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
- g) Continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti nel territorio.

2. I soggetti gestori si dotano della carta dei servizi, come previsto dall'art. 29 della L. R. 7/2020, volta alla tutela dei bambini e delle bambine che fruiscono del servizio, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti. In particolare individua:

- a) Il responsabile del servizio;
- b) Le caratteristiche del servizio;
- c) Le modalità di accesso, orari e tempi di erogazione del servizio;
- d) Le tariffe applicate;
- e) Le modalità di partecipazione delle famiglie alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
- f) Le modalità e le procedure per la presentazione dei reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
- g) Il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte di adulti;
- h) La raccolta di dati aggregati da inserire nel portale regionale.

CAPO II **ASILI NIDO**

Art. **Finalità**

Il nido è un servizio educativo, di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e tutti i bambini in età compresa tra tre mesi e i tre anni, che ha come finalità:

- La formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
- La cura delle bambine e dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
- Il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- Lo svolgimento delle attività didattiche educative in comune con la scuola dell'infanzia per promuovere la continuità educativa;

- Agevolare l'accesso al lavoro dei genitori.

Art. 8

Utenza

1. Il nido è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi. In base all'età delle bambine e dei bambini, il nido è suddiviso nelle seguenti sezioni: piccoli o lattanti (dai 3 ai 12 mesi), medi o semidivezzi (dai 13 ai 24 mesi), grandi o divezzi (dai 25 ai 36 mesi). Ogni sezione in cui è articolato il servizio accoglie un numero di bambine e bambini che, tenuto conto del progetto educativo, favorisce lo svolgimento di attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e di sostenere il processo dalla dipendenza all'autonomia. Alla sezione lattanti viene riservato un numero di posti non inferiore al venti per cento del totale di posti autorizzati.

2. La ricettività minima e massima del nido è fissata rispettivamente in 6 e 60 posti. In deroga ai suddetti limiti, nel rispetto delle disposizioni prescritte per gli spazi interni ed esterni del nido di cui agli artt. 33 e 34 della L.R. 7/2020, il Comune può autorizzare il funzionamento dei nidi aventi una ricettività superiore in relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda di servizio. Qualora l'articolazione e la divisione degli spazi dell'edificio non consentano un'adeguata fruizione delle bambine e dei bambini, il Comune, in sede di autorizzazione, può ridurre o escludere tale estensione.

3. In considerazione della non corrispondenza tra bambine e bambini iscritti e frequentanti, è possibile iscrivere un numero di bambine e bambini superiori alle ricettività della struttura fino ad un massimo del quindici per cento. In tal caso la frequenza in ogni momento della giornata non può comunque essere superiore alla ricettività autorizzata.

CAPO III

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 9

Orari di funzionamento

1. Il nido osserva un orario quotidiano che, a partire dalla mattina, corrisponde a un minimo di 6 ed un massimo di 12 ore, garantendo come minimo 5gg. alla settimana e 10 mesi all'anno e assicura il cambio e l'igiene della bambina e del bambino, il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende, il riposo delle bambine e dei bambini, il gioco e l'attività educativa.

2. Ogni bambino può frequentare il nido per un massimo di 10 ore giornaliere.

Art. 10

Assistenza sanitaria

1. Ogni nido nomina un medico pediatra di riferimento per svolgere le funzioni di assistenza sanitaria preventiva, a chiamata o programmata.

2. La frequenza degli accessi del pediatra al nido non può essere inferiore ad una prestazione al mese.

Il pediatra coadiuva il personale educativo nell'individuazione precoce dei disturbi e delle patologie nei bambini e nelle bambine.

3. Per i nidi a titolarità pubblica e per i posti in convenzione, il pediatra è individuato sulla base di accordi con l'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente.

Art. 11

Requisiti spazi interni

1. Nel rispetto del regolamento edilizio e delle relative norme igienico-sanitarie in relazione alle superfici aeroilluminanti, in caso di ristrutturazione edilizia o di nuova costruzione di un nido si devono prevedere finestre ad anta non apribile con quota d'imposta di almeno 50 cm, in modo da permettere ai bambini e alle bambine un continuo rapporto visivo con l'esterno.
2. Lo spazio per le attività ordinarie e libere costituisce il fulcro funzionale del nido e deve mantenere uno stretto rapporto con spazi di altra natura, come lo spazio per il riposo, la sala igienica, i servizi igienici, l'atrio e lo spazio esterno. Lo spazio deve essere concepito come insieme organico di ambiti, in cui sia possibile svolgere attività di natura differente, come le attività a tavolino per piccoli e grandi gruppi, la lettura e le attività libere. Gli arredi sono funzionali all'organizzazione dello spazio, con l'ausilio di pareti basse e una possibile interpretazione della pavimentazione con colori e materiali differenti.
3. Lo spazio per il riposo deve essere previsto come autonomo, con accesso diretto dallo spazio per le attività e con comunicazione visiva garantita tramite finestra a vetro fisso, con vetro-camera per un buon isolamento acustico, per permettere agli educatori una continua verifica delle condizioni dei piccoli che riposano. Gli infissi esterni devono essere oscurabili. Si può prevedere una soluzione d'uso flessibile, che ne consenta un uso alternativo, come angolo calmo o come teatrino.
4. Lo spazio per l'igiene, il cambio e la cura, detto anche sala igienica, si colloca in prossimità con lo spazio per le attività ed i servizi igienici e deve comprendere un angolo riparato e funzionale alla movimentazione dei bambini e delle bambine da parte del personale educativo. Deve prevedere l'accesso diretto dallo spazio attività ed un buon grado di comunicazione visiva, tramite finestre a vetro non apribili. Gli arredi minimi previsti sono un fasciatoio a norma ed un lavandino a canale per lavare i bambini e le bambine in posizione adiacente ed alla stessa quota del fasciatoio.
5. I servizi igienici si differenziano rispetto alla fascia di età a cui vengono dedicati: a) per il nucleo dei piccoli non si rende necessaria la presenza di wc piccoli, poiché devono ancora acquisire la necessaria autonomia di movimento per l'uso; b) per il nucleo dei medi e grandi, devono prevedere un wc piccolo ogni sette bambini.
6. In generale, lo spazio dedicato ai servizi igienici è integrato alla sezione, con accessibilità diretta dallo spazio per le attività, o con accessibilità mediata dalla sala igienica. Oltre ai wc piccoli, di altezza variabile tra 28 e 30 cm, dotati di cassetta di scarico idonea a facilitare la manovra ai bambini e alle bambine, devono essere presenti dei lavabi, preferibilmente a canale, di dimensioni adeguate all'uso da parte di bambini e bambine. Nel caso in cui sia possibile, i lavabi devono essere collocati in un antibagno, da utilizzare eventualmente anche per attività ludiche o per laboratori. Le pavimentazioni devono essere certificate antiscivolo secondo la normativa vigente, in modo che l'eventuale spargimento di acqua non costituisca pericolo. La superficie dei locali dei servizi igienici, compresa la sala igienica, deve soddisfare un indice parametrico pari ad almeno 0,75 mq per bambino per i nidi fino a trenta bambini e 0,63 mq per bambino per i nidi con più di trenta bambini.
7. Ogni sezione di cui all'articolo 6 è dotata di spazi idonei a garantire la massima autonomia funzionale.

Art. 12

Requisiti spazi esterni

1. L'area esterna del servizio educativo ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini costituisce un prolungamento dello spazio interno per le attività, è recintata ed organizzata ed attrezzata come ambiente educativo al fine di consentire l'esplorazione libera ed il gioco strutturato in relazione alle esigenze delle diverse età.
2. Lo spazio attrezzato all'aperto deve collocarsi in contiguità con lo spazio interno e, laddove il piano di calpestio dell'area esterna non sia alla stessa quota del piano interno, devono essere realizzate rampe di raccordo dei piani con la minore pendenza possibile al fine di agevolare la deambulazione delle bambine e dei bambini.
3. Le aree destinate a parcheggi ed alla viabilità carrabile e tutti gli spazi esterni pertinenti alla struttura non di uso delle bambine e dei bambini sono protetti per garantire la sicurezza degli stessi.

Art. 13

Requisiti spazi di servizio

1. Gli spazi di servizio al funzionamento del nido si articolano in:

- a) atrio;
- b) segreteria;
- c) spazio infermeria/visite pediatriche;
- d) bagni e spogliatoi per il personale;
- e) cucina e dispensa;
- f) locali tecnici e di servizio (ripostigli, magazzini ecc.).

2. L'atrio si struttura come spazio aperto in contiguità con l'ingresso, preferibilmente non attraversato da percorsi per raggiungere gli spazi di servizio; si configura come uno spazio flessibile, di accoglienza e di incontro con le famiglie, e può essere utilizzato anche come spazio collettivo per le eventuali iniziative organizzate in comune tra tutte le sezioni. Lo spazio può essere articolato facilmente tramite arredi e muretti bassi per separare eventualmente piccoli ambiti più riservati dove le famiglie possono disporre di una maggiore intimità.

3. Lo spazio per la segreteria è destinato allo svolgimento delle attività del coordinatore pedagogico e deve avere dimensioni minime conformi ai regolamenti edilizi comunali. Nelle strutture più piccole può essere utilizzato anche per le visite periodiche del pediatra o per l'eventuale isolamento temporaneo dei bambini e delle bambine con insorte malattie. La sua collocazione ottimale nella struttura è in diretta comunicazione con l'ingresso e l'atrio.

4. Lo spazio di infermeria/visite pediatriche, dotato di armadietto per il primo soccorso secondo la normativa vigente, è utilizzato per le visite periodiche di controllo ai bambini e alle bambine, nonché come isolamento temporaneo in caso di malattie insorte in attesa dell'arrivo dei genitori.

5. Gli spogliatoi per il personale devono essere articolati almeno in un locale, dotato di armadietti e possibilmente comunicante con i servizi igienici a loro dedicati. Inoltre, devono essere presenti un ulteriore spogliatoio e un servizio igienico, dotato oltre che di lavabo e wc, anche di doccia, per il personale addetto alla cucina, collocati in adiacenza funzionale alla cucina.

6. La cucina deve avere un accesso riservato dall'esterno tramite una zona di disimpegno che impedisca l'attraversamento della cucina o del nido da parte dei non addetti. La sua collocazione è, di norma, in adiacenza agli spazi pranzo e, ove non possibile, perché su piano diverso, è necessaria l'installazione di un montacarichi di comunicazione o di un ascensore. In tale ultimo caso, deve essere garantito un percorso igienicamente sicuro dei cibi, che devono essere trasportati in carrelli dotati delle protezioni richieste dalla ASL. Il locale deve avere forma possibilmente regolare, in modo da favorire l'organizzazione funzionale delle varie zone secondo la corretta sequenzialità logica delle specifiche lavorazioni di preparazione e cottura degli alimenti. Il posizionamento delle apparecchiature deve garantire l'ispezionabilità, salvaguardando gli appositi spazi di movimento

e sicurezza, evitando comunque di addossare le macchine di cottura ai muri perimetrali dei locali. La logistica interna dovrà tener conto della separazione della zona preparazione ("pulito") e la zona di rientro ("sporco"). Con riferimento alle normative in materia di igiene e sicurezza sulla preparazione degli alimenti, la superficie minima destinata alla cucina deve essere tra 35 e 40 mq in un nido fino a sessanta bambini, tra i 20 e 25 mq per un nido fino a trenta bambini, tra 9 e 12 mq per un micronido.

7. La dispensa è l'ambiente di servizio alla cucina e deve essere accessibile sia dalla cucina per prelevare le derrate che dall'esterno per il rifornimento delle merci, possibilmente in prossimità di un accesso carrabile. Il locale deve essere areato direttamente con finestre, protette da retina antinsetto, montata su telaio autonomo rimovibile per la pulizia. La dotazione minima di impianti consiste in armadio frigorifero ed eventuale congelatore. Deve avere una dimensione minima tra 4 e 6 mq.

8. Il locale detersivi, di dimensione minima di 3,5 mq deve essere accessibile direttamente mediante disimpegno ventilato.

Art. 14

Rapporto tra struttura e bambini

1. La superficie degli spazi interni del nido destinati ad uso dei bambini deve essere di almeno 6 mq a bambina/o.

Concorrono al rapporto superficie/bambino gli spazi di cui alle seguenti lettere a), b), c) e d) con esclusione degli spazi di cui alle seguenti lettere e) e f)

- a) Aree di accoglienza e guardaroba;
- b) Ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni, che accolgono non più di 25 bambine e bambini;
- c) Eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
- d) Superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
- e) Spazi a disposizione del personale e i relativi servizi igienici;
- f) Locali di servizio.

2. Gli spazi esterni destinati ad area ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico-educative devono avere una superficie di almeno 7 mq a bambina/o. Non concorrono al rapporto superficie/bambino le aree esterne di servizio.

CAPO IV PERSONALE

Art.15 Personale educativo

Il personale educativo deve possedere i titoli previsti dall'art. 5 del presente regolamento.

Art.16 Personale ausiliario

Il personale ausiliario garantisce il mantenimento di condizioni igienico-ambientali adeguate al servizio, segnalando al coordinatore pedagogico eventuali disfunzioni; collabora con gli educatori anche in occasione di iniziative complementari e sussidiarie rispetto alle attività educative. Non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio dei bambini e delle bambine.

Art. 17 Quantificazione rapporto numerico educatori/bambini/personale ausiliario

Il rapporto numerico tra personale dell'asilo nido e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti, secondo i seguenti parametri:

- per quanto concerne gli educatori, questi devono essere pari ad 1 educatore ogni 7 bambini;
- per quanto concerne il personale ausiliario deve essere numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, rispettando, in ogni caso, il requisito minimo di 1 operatore ogni 15 bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti;
- è previsto personale aggiuntivo qualificato in presenza di bambini con disabilità grave certificata.

Art. 18

Gruppo educativo

Il Gruppo Educativo è costituito da tutto il personale operante nel nido suddiviso in:

- a) Coordinatore Pedagogico;
- b) Personale Educativo;
- c) Personale Ausiliario.

A) COORDINATORE PEDAGOGICO

Il Coordinatore Pedagogico progetta e accerta la qualità educativa del nido, sostiene il lavoro collegiale degli operatori e ha la responsabilità del funzionamento degli aspetti organizzativi del nido, con il compito di armonizzare tutte le attività svolte dal personale impiegato nel servizio.

Per svolgere le funzioni di Coordinatore Pedagogico è necessario il possesso del titolo di studio di cui all'art. 5 del presente regolamento. L'incarico può essere assegnato alla persona come funzione esclusiva o come funzione aggiuntiva a quella di educatore. In questo secondo caso, la persona dovrà possedere i requisiti professionali e i titoli di studio abilitanti ad entrambe le funzioni.

Ai sensi dell'art. 1 Allegato A della D.G.R. 61/2021, il Coordinatore Pedagogico svolge le seguenti funzioni:

- 1) coordina il gruppo educativo di cui all'art. 15 della L.R. 7/2020;
- 2) garantisce l'organizzazione del personale del servizio e i relativi turni di lavoro, il rispetto del rapporto numerico tra educatori e bambini prescritto, attiva le sostituzioni in caso di assenza improvvisa di un operatore;
- 3) garantisce l'applicazione di tutti gli strumenti, i protocolli operativi e le prassi orientati a garantire la sicurezza, il benessere e la salute dei bambini, nell'ambito della loro frequenza del servizio;
- 4) garantisce e coordina l'attuazione del progetto educativo di cui all'art. 28 della L.R. 7/2020 e ne assicura il monitoraggio costante;
- 5) assicura che il progetto educativo sia costantemente aggiornato in ordine ai suoi obiettivi con particolare riferimento a:
 - a) accoglienza delle bambine e dei bambini e dei loro genitori, con particolare attenzione al primo ingresso delle bambine e dei bambini;
 - b) inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali nei percorsi educativi;
 - c) organizzazione del servizio, con particolare riguardo al calendario, agli orari, all'uso degli ambienti nonché al tempo di lavoro frontale e non frontale del personale educativo;
 - d) elementi costitutivi della programmazione educativa, definendo modalità e tempi per favorire le attività didattiche, di gioco e di cura e l'interazione tra le bambine e i bambini e tra adulti e le bambine e bambini;
 - e) strumenti metodologici del gruppo educativo, quali l'osservazione, la documentazione, la verifica e l'autovalutazione;
 - f) attività e iniziative per la partecipazione attiva delle famiglie alla vita del servizio;
 - g) continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento;
- 6) cura l'aggiornamento della carta dei servizi di cui all'art. 29 della L. R. 7/2020;
- 7) assicura il dialogo costante con le famiglie, il loro coinvolgimento e la partecipazione al progetto educativo dei loro figli;
- 8) cura il rapporto del servizio con i servizi sociali e sanitari competenti del territorio attivando la collaborazione e l'intervento nei casi necessari.

B) GRUPPO EDUCATIVO

Gli Educatori che compongono il Gruppo Educativo sono operatori qualificati che possiedono il titolo di studio di cui all'art. 5 del presente regolamento.

L'Educatore si pone quale figura centrale nella cura dei bambini e delle bambine presenti nel nido, e quale referente per i genitori. Si caratterizza come figura professionale complessa, preposto allo svolgimento delle seguenti funzioni e mansioni:

- progettare e realizzare le condizioni ambientali e le modalità relazionali più adatte a favorire lo

sviluppo psicofisico e delle competenze affettive, sociali e cognitive delle bambine e dei bambini in relazione all'età e ai bisogni individuali;

- garantire una stretta collaborazione e comunicazione con le famiglie;
- programmare attività educative, didattiche ed espressive;
- assicurare l'igiene della bambina e del bambino;
- essere responsabile della progettazione e della cura degli spazi e dei materiali del nido;
- garantire la continuità educativa tramite la comunicazione puntuale ed il confronto con gli altri colleghi;
- collaborare con tutte le figure professionali interne ed esterne al nido per la realizzazione degli obiettivi del servizio;
- rispettare le norme igienico-sanitarie nello sporzionamento dei pasti;
- partecipare ai programmi di formazione riguardanti tematiche psico-pedagogiche, legislative, igienico-sanitarie.

C) PERSONALE AUSILIARIO

Come già stabilito dagli artt. 5 e 16 del presente regolamento al Personale Ausiliario compete:

- la cura, il riassetto e l'igiene degli ambienti e degli arredi del nido segnalando al Coordinatore Pedagogico eventuali disfunzioni accertate;
- controllo delle forniture dei prodotti in uso al servizio come pannolini, detersivi e materiali igienici;
- riordino della biancheria delle bambine e dei bambini;
- supporto e collaborazione con il Gruppo Educativo e con il Coordinatore Pedagogico.

Non compete al personale ausiliario l'igiene e il cambio delle bambine e dei bambini.

Art. 19 **Micronido**

Il micronido è un nido che prevede l'accoglienza di un numero ridotto di bambine e bambini pari nel massimo a quindici.

Art. 20 **Sezione primavera**

1. La Sezione Primavera è un servizio educativo che accoglie bambini e bambine di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

L'istituzione delle sezioni primavera è promossa dalla Regione Lazio nelle scuole di infanzia e nei Poli per l'infanzia al fine di favorire la continuità del percorso educativo e di istruzione dai primi mesi di vita ai sei anni di età. È consentita l'apertura di sezioni primavera realizzate in edifici scolastici, previo accordo con le competenti autorità scolastiche.

2. La sezione primavera garantisce, per almeno cinque giorni a settimana e dieci mesi l'anno, un orario quotidiano di funzionamento compreso tra un minimo di cinque ed un massimo di undici ore complessive.

3. Il rapporto numerico tra personale educativo e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni dieci bambini.

Art.21 **Nido aziendale**

1. I servizi educativi nei luoghi di lavoro o anche nidi aziendali, pubblici e privati, seguono tutte le regole autorizzative e di accreditamento dei nidi.

2. Possono accedere al nido aziendale i figli dei lavoratori e delle lavoratrici dell'azienda stessa, anche se provenienti da altri comuni. L'accesso al nido avviene nei limiti dei posti autorizzati e secondo le regole di accesso stabilite dall'azienda.

3. L'eventuale disponibilità residua di posti del nido aziendale è utilizzata secondo le regole stabilite dall'azienda, con priorità per l'accesso dei bambini e delle bambine residenti o domiciliati nel comune

di perimetro.

Art. 22 **Poli per l'infanzia**

1. I poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici aventi particelle catastali contigue, almeno un servizio educativo per l'infanzia ed una scuola dell'infanzia.
2. I poli per l'infanzia sono caratterizzati da:
 - a) la condivisione di servizi generali (quali, ad esempio, la segreteria, l'ufficio del coordinatore pedagogico, l'aula insegnanti, la cucina/sporzionamento dei pasti), di spazi collettivi (quali ad esempio area esterna, il salone) e di risorse professionali (quali il personale amministrativo, il personale ausiliario, il personale di coordinamento);
 - b) l'integrazione dei percorsi secondo un progetto di continuità educativa zero sei anni;
3. La continuità educativa viene costruita e sostenuta nel tempo attraverso:
 - a) l'esplicitazione dei riferimenti ideali in un progetto educativo identitario comune;
 - b) l'attribuzione ad un'unica figura delle funzioni di coordinamento pedagogico zero sei anni;
 - c) la programmazione lungo l'anno educativo di alcuni collegi unitari con tutto il personale;
 - d) la progettazione e la realizzazione di occasioni formative interne rivolte a tutto il personale.
4. Il progetto educativo, in particolare, sviluppa l'integrazione delle attività rivolte alle diverse età accolte attraverso adeguate modalità di organizzazione degli spazi, dei gruppi dei bambini e delle bambine e dei turni del personale.
5. I soggetti gestori, nella programmazione e nella realizzazione della formazione obbligatoria annua, dedicano il cinquanta per cento delle attività formative ad iniziative congiunte tra gli educatori del servizio educativo per l'infanzia e gli insegnanti della scuola dell'infanzia.

EDUCAZIONE SPERIMENTALE ALL'APERTO

Art. 23 **Definizione**

1. L'educazione sperimentale all'aperto, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 7/2020 e del capo IV — art. 18/20 del Regolamento attuativo, è rivolta sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia. Si può svolgere presso fattorie, aree verdi sia pubbliche che private, agriturismi, riserve e parchi naturali, piazze e luoghi pubblici, attraverso il ricorso a processi educativi e di apprendimento innovativi che valorizzino il protagonismo delle bambine e dei bambini.
Ai fini del presente regolamento si intende per "educazione all'aperto": una vasta area di attività educative il cui comune denominatore è la valorizzazione dell'ambiente esterno, nelle sue diverse configurazioni come ambiente educativo, tramite esperienze dirette che rispondono al bisogno naturale dell'infanzia di esplorazione e scoperta nonché tramite progetti di educazione e sostenibilità ambientale. La caratteristica principale dell'educazione sperimentale all'aperto è la libertà esplorativa, osservativa e manipolativa con cui i bambini e le bambine possono relazionarsi all'ambiente naturale esterno attraverso esperienze concrete e dirette. L'educazione sperimentale all'aperto ha una finalità educativa e formativa tale da accrescere le capacità di socializzazione dei bambini e delle bambine in un contesto di rispetto reciproco e per l'ambiente circostante.
2. L'educazione sperimentale all'aperto, così come disposto dal Regolamento 16 luglio 2021, n.12 di attuazione e integrazione della L.R. 7/2020, può essere esercitata secondo le seguenti forme:
 - a) servizi di educazione all'aperto che possono essere esercitati nelle forme disciplinate dall'articolo 2 della L.R. 7/2020 e, pertanto, dedicate esclusivamente ai bambini in età compresa tra i 3 e i 36 mesi di età;
 - b) progetti di educazione all'aperto, anche senza l'utilizzo di spazi interni, rivolti, invece ai bambini tra i 3 mesi e i 6 anni e svolti autonomamente, o in collaborazione e/o integrazione con i servizi educativi

o le scuole dell'infanzia.

Art. 24

Requisiti di autorizzazione

1. I servizi di educazione all'aperto corrispondono ad una delle tipologie previste dall'articolo 2, primo comma, della L.R. 7/2020 e ad essi si applica la relativa disciplina con le seguenti integrazioni:

a) il progetto educativo è caratterizzato da attività svolte prevalentemente all'aperto, ed in particolare, prevede:

- 1) un protocollo di sicurezza, di tutela della salute delle bambine e dei bambini e di prevenzione dei rischi specifici connessi all'attività all'aperto;
- 2) l'utilizzo da parte delle bambine e dei bambini di un abbigliamento adeguato alle attività all'aria aperta tale da consentire l'accesso all'ambiente esterno in tutte le condizioni climatiche e stagionali.

b) spazi interni ridotti in misura del 30% rispetto a quelli previsti dalla L.R. 7/2020;

c) spazi esterni a disposizione in misura non inferiore a 7 mq/bambino;

d) il personale educativo, secondo la disciplina del singolo servizio, è specificatamente formato per l'educazione all'aperto;

e) la cassetta di pronto soccorso deve essere dotata di idonei medicinali antiallergici e disinfettanti specifici per la vita all'aperto, indicati dal proprio medico competente, per eventuali punture di insetti o animali o piante.

2. In caso di servizio di educazione all'aperto insediato all'interno di un parco, oasi o riserva naturale o, comunque, qualunque area pubblica, il richiedente dovrà allegare alla domanda di autorizzazione anche il nullaosta del soggetto gestore delle aree naturali protette.

CAPO V

SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI

Art. 25

Spazio gioco

1. Lo spazio gioco, nel rispetto del Capo VI art. 39 della legge regionale 7/2020 e del capo V art. 21 del Regolamento regionale di attuazione, accoglie bambini e bambine dai dodici ai trentasei mesi di età affidati ad uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione, e garantisce un orario di funzionamento quotidiano compreso tra un minimo di cinque e un massimo di undici ore, per almeno cinque giorni la settimana e dieci mesi l'anno.

In caso di funzionamento superiore alle cinque ore giornaliere, il servizio deve essere articolato in due fasi di accoglienza, antimeridiana e pomeridiana, e può prevedere una eventuale interruzione.

Qualora l'interruzione non sia prevista, ciascun bambino o bambina può frequentare per un massimo di cinque ore giornaliere. Nel caso di articolazione in due fasi, ciascun bambino o bambina può frequentare quotidianamente il servizio per una sola delle due fasi.

2. Lo spazio gioco non prevede il servizio mensa. Può prevedere il consumo di merende con prodotti confezionati e non forniti dalle famiglie o acquistati dal gestore e conservati secondo le normative vigenti. Nel caso di merende non confezionate, dovrà essere individuato dal gestore un operatore formato e abilitato come responsabile HACCP. Il personale deve essere formato e abilitato allo sporzionamento, ai sensi della normativa vigente in materia.

NIDO DOMESTICO

Art. 26 Definizione

1. Il nido domestico, previsto dall'art. 40 della L.R. 7/2020, è un servizio educativo che accoglie fino a un massimo di cinque bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi realizzato in abitazioni private o altri locali comunque in contesti di tipo domiciliare, in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente per la civile abitazione e dei requisiti di sicurezza certificati nel rispetto della normativa vigente.

2. Il nido domestico:

- a) non richiede mutamento di destinazione d'uso dell'immobile;
- b) è dotato di un locale di almeno venti metri quadrati riservato all'accoglienza ed alle attività delle bambine e dei bambini e di un servizio igienico completo dedicato al cambio e all'igiene degli stessi;
- c) è dotato di autonomia funzionale rispetto al resto dell'abitazione intesa come separazione interna;
- d) non può essere ubicato a un piano seminterrato;
- e) deve possedere caratteristiche necessarie a garantire la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini.

3. Il nido domestico, con la finalità di garantire orari flessibili in risposta alle esigenze delle famiglie, ha un orario quotidiano non superiore alle otto ore, per almeno cinque giorni alla settimana e dieci mesi l'anno, e le attività di pulizia e riordino generale dei locali per il servizio sono svolte al di fuori dell'orario di funzionamento del servizio.

4. In caso di frequenza superiore alle cinque ore è previsto il servizio di somministrazione del pasto principale. In tal caso, l'educatore deve essere autorizzato ai sensi della normativa in materia di HACCP.

5. Il gruppo educativo (art.28 della L.R. 7/2020) elabora, adotta e attua un progetto educativo che, in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera f), del D.lgs. 65/2017, con riferimento ad ogni anno didattico, specifica le modalità organizzative e pedagogiche.

Art. 27 Gestione del nido domestico

1. Il nido domestico è gestito da almeno un'unità di personale educativo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 23 della L.R. 7/2020 e all'art. 5 del presente regolamento che opera in collaborazione con un ente del Terzo settore che svolge attività nel campo dei servizi educativi, nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge.

2. L'ente o il gestore di cui al comma 1:

- a) garantisce il supporto tecnico psico-pedagogico nell'elaborazione e nella valutazione del progetto educativo;
- b) elabora indirizzi metodologici e logistico-operativi per lo svolgimento del servizio;
- c) organizza incontri e momenti di collaborazione e di partecipazione con le famiglie dei bambini;
- d) cura la formazione continua in servizio dell'operatore;
- e) provvede alle sostituzioni del personale educativo in caso di malattia o altro impedimento nonché alla reperibilità di una figura adulta che possa intervenire tempestivamente in caso di bisogno;
- f) adotta un sistema di prevenzione e tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi e maltrattamenti da parte degli adulti;
- g) cura il raccordo con i servizi comunali e promuove la continuità con la scuola dell'infanzia.

3. Nel rispetto degli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi educativi definiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera f), del D.lgs. 65/2017, con deliberazione della Giunta regionale del Lazio, il comune territorialmente competente, svolge attività di monitoraggio e verifica sul funzionamento del nido domestico.

Art.28

Centro per bambine e bambini e famiglie

1. Il centro per bambine e bambini e famiglie, previsto dall'art. 42 della L.R. 7/2020, che accoglie bambine e bambini dai primi mesi di vita fino a tre anni, insieme a un adulto accompagnatore, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera c), numero 2), del D.Lgs. 65/2017, offre un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevede il servizio di mensa e consente la frequenza flessibile.
2. Nel rispetto della normativa vigente in materia, il centro può svolgere percorsi di educazione alla genitorialità, all'analisi pedagogica dei bisogni educativi delle bambine e dei bambini, di solidarietà reciproca, di promozione della comunità educante del territorio attraverso gruppi di incontro tematici, di consulenza educativa e/o di auto mutuo aiuto tra genitori che frequentano il centro.
3. Il centro per bambine e bambini offre un'organizzazione idonea a consentire una frequenza diversificata nel corso della giornata, anche saltuaria e per brevi periodi, in funzione alle esigenze delle famiglie e in relazione alla ricettività della struttura.

CAPO VI

STRUMENTI OPERATIVI PER LA QUALITA'

Art. 29

Autorizzazioni

Nel rispetto delle specifiche caratteristiche per ciascun servizio educativo disciplinato dalla normativa vigente l'autorizzazione al servizio educativo è rilasciata dal SUAP del Comune di Fondi tramite sito www.impresainungiorno.gov.it con la seguente documentazione :

- generalità del gestore o del legale rappresentante;
- denominazione e ragione sociale del gestore persona giuridica;
- generalità del titolare del servizio, se diverso dal gestore;
- esatta tipologia del servizio educativo per il quale è richiesta autorizzazione;
- fotocopia del documento di identità in corso di validità del gestore o legale rappresentante;
- copia dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto in caso di gestore persona giuridica;
- dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), firmata dal gestore o dal legale rappresentante della persona giuridica;
- il contratto di gestione del servizio e la relativa durata in caso di non coincidenza tra il titolare e il gestore;
- il titolo di disponibilità dell'immobile, sede del servizio educativo, con indicazione specifica della durata;
- la ricettività massima determinata secondo i parametri indicati agli articoli 32 e 33 della L.R. n. 7/2020;
- l'età minima e massima dei bambini ammessi;
- l'indicazione dei mezzi finanziari, patrimoniali e strumentali a disposizione;
- l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro di settore, compreso il rispetto degli inquadramenti professionali e l'attuazione delle norme per la sicurezza sul lavoro;
- progetto educativo, descrittivo delle modalità organizzative del servizio nonché delle linee pedagogiche cui lo stesso si ispira;
- menu e tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'ASL nel caso sia prevista la somministrazione di pasti e bevande. In tal caso, inoltre, è necessario allegare il piano di autocontrollo sull'igiene dei prodotti alimentari, redatto secondo le metodologie del sistema HACCP;
- copia del manuale HACCP del catering prescelto in caso si utilizzi un catering esterno;

- organigramma delle figure professionali impiegate;
- generalità e curriculum vitae del coordinatore pedagogico;
- i curricula del personale impiegato nella struttura (educatori, collaboratori, personale ausiliario e addetti alla preparazione dei pasti);
- copia del contratto di lavoro applicato agli educatori, ai collaboratori ed al personale ausiliario;
- dati anagrafici e recapiti del pediatra che collabora nella struttura;
- carta dei servizi;
- documento di valutazione dei rischi;
- copia della polizza assicurativa del personale, dell'utenza e verso terzi, contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso;
- dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- il permesso di costruire nel caso di nuova costruzione o della S.C.I.A. nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente;
- il certificato di agibilità;
- la destinazione d'uso;
- la dichiarazione di conformità degli impianti;
- la S.C.I.A. per l'attivazione all'esercizio della cucina, se prevista per il servizio educativo;
- la S.C.I.A. relativa alla prevenzione incendi se prevista per il servizio educativo ai sensi del CPI DPR 151/2011 o norma equiparata;
- nulla osta igienico – sanitario rilasciato dalla ASL territorialmente competente.
- attestazione rilasciata dall'Asl competente relativa alla ricettività massima del nido (art. 11 L.R. 7/2020);
- alla domanda sono altresì allegati i seguenti elaborati progettuali redatti, timbrati e sottoscritti in originale da un professionista abilitato:
 - inquadramento territoriale ed urbanistico;
 - planimetria generale, in scala 1:200 o 1:500, dell'edificio in cui è inserito il servizio educativo e della relativa area esterna e dell'area a verde di pertinenza esclusiva;
 - piante, prospetti e sezioni significative dei locali dove avviare il servizio educativo, in scala 1:100 (ante operam e post operam), con l'indicazione per ciascun ambiente delle quote, delle altezze nette, della destinazione d'uso, della superficie utile e delle superfici aero illuminanti;
 - planimetria degli spazi interni ed esterni con individuazione e differenziazione, mediante campitura colorata, degli spazi secondo i parametri indicati dagli articoli 33 e 34 della Legge. In tale elaborato deve essere presente una tabella riepilogativa con il totale delle superfici al fine della determinazione e verifica della ricettività massima;
 - planimetria quotata con la disposizione e l'ingombro degli arredi;
 - relazione, corredata da schede tecniche o altra idonea documentazione, che attesti la conformità degli arredi alla normativa vigente in materia di sicurezza con particolare riferimento ai bambini;
 - relazione tecnica sul rispetto della normativa vigente sul superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
 - dichiarazione del tecnico incaricato che attesti la non obbligatorietà del progetto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i;
- attestazione dell'avvenuto versamento a favore della Tesoreria Comunale di Fondi – causale “diritti di istruttoria”;

I soggetti gestori inviano al Comune, con periodicità annuale, una dichiarazione concernente la permanenza del possesso dei requisiti di cui al comma 3 art. 43 L.R. 7/2020, fatto salvo l'esercizio dell'attività di vigilanza da parte del Comune.

Art.30 **Durata e rinnovo dell'autorizzazione**

1.L'autorizzazione può essere ceduta a terzi solo a seguito di trasferimento, in qualsiasi forma, del possesso o della detenzione della struttura in cui si eroga il servizio educativo a un soggetto diverso da

quello autorizzato e previa verifica della permanenza dei requisiti strutturali e organizzativi in base ai quali è stata rilasciata. Il Comune provvede alla relativa voltura.

In caso di decesso della persona fisica titolare dell'autorizzazione gli eredi hanno facoltà di proseguire nell'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno dal decesso, entro il quale gli stessi possono cedere a soggetti terzi l'autorizzazione richiedendone la voltura a proprio favore.

2. Non rientrano nelle ipotesi di cessione dell'autorizzazione e comportano solo una modifica del provvedimento autorizzativo le trasformazioni della forma giuridica, della denominazione, della ragione sociale o della sede legale del soggetto giuridico precedentemente autorizzato all'esercizio e la sostituzione del rappresentante legale della persona giuridica.

La durata dell'autorizzazione al funzionamento non può essere superiore alla durata del titolo di disponibilità dell'immobile sede del servizio educativo.

La richiesta di rinnovo dell'autorizzazione è presentata dal gestore al Comune entro novanta giorni precedenti la scadenza dell'autorizzazione stessa.

Il rinnovo dell'autorizzazione può essere rilasciata solo nel caso in cui non vi siano state modifiche sostanziali e la scadenza sia legata esclusivamente alla disponibilità dell'immobile.

Art.31 Decadenza

Le autorizzazioni di cui all'art. 43 della L.R. Lazio n. 7/2020 decadono in caso di :

- a) Estinzione del soggetto autorizzato.
- b) Rinuncia del soggetto autorizzato.
- c) Scadenza del termine previsto nel provvedimento autorizzativo, salvo procedimento di rinnovo.
- d) Provvedimenti definitivi sanzionatori adottati dall'autorità giudiziaria.
- e) Trasferimento dell'autorizzazione in mancanza di requisiti.

CAPO VII VIGILANZA E SANZIONI

Art. 32 Vigilanza

1. Il Comune svolge la funzione di vigilanza sui servizi educativi autorizzati, presenti sul territorio comunale, e esercita mediante apposita Commissione Comunale che effettua almeno un'ispezione all'anno, senza preavviso, al fine di verificare il benessere delle bambine e dei bambini, la permanenza dei requisiti strutturali, organizzativi e gestionali stabiliti dalla legge e dal presente regolamento ivi compresi gli aspetti relativi all'attuazione delle linee pedagogiche del progetto educativo adottato.
2. La Commissione è composta dal Dirigente o delegato del settore Politiche sociali con funzione di Presidente, il dirigente o delegato dell'Ufficio Lavori Pubblici e Ambiente, il dirigente o delegato dell'Ufficio Urbanistica, il dirigente o delegato della Polizia Locale ed un dipendente individuato dal competente ufficio della ASL.
3. Nell'ambito della funzione di vigilanza esercitata dalla Commissione di cui al comma 1, l'Ufficio Politiche sociali ha competenza ad esprimersi in merito alla verifica dell'attuazione del progetto educativo adottato; gli Uffici Tecnici Comunali, per quanto di competenza, verificano la permanenza dei requisiti strutturali di cui agli artt. 23 e 24 del presente Regolamento.
4. Nell'ambito della funzione di vigilanza esercitata dalla Commissione di cui al comma 1, l'Azienda Sanitaria Locale ha competenza ad esprimersi in merito al rispetto della normativa in materia di sicurezza, igiene e sanità, per la salvaguardia della salute e del benessere delle bambine e dei bambini e del personale addetto.
5. Nell'ambito della funzione di vigilanza esercitata dalla Commissione di cui al comma 1, il personale di Polizia Locale adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 33.

6. La Commissione di cui al punto 1 si dota di propri strumenti, quali ad esempio schede/check list, per svolgere le verifiche in modo puntuale ed omogeneo, effettuando attività di vigilanza, anche su segnalazione.

Art. 33 **Inadempienze e sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in base all'art. 55 della L.R. 7/2020:
- a) se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 32 del presente regolamento, il Comune, su proposta della commissione e previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;
 - b) se la Commissione accerta il mancato adempimento degli obblighi informativi di cui all'articolo 48, comma 4, della L.R. 7/2020, assegna, previa diffida, un termine per provvedere alla trasmissione dei dati, decorso il quale procede alla sospensione del servizio;
 - c) se la Commissione accerta la non permanenza dei requisiti previsti della legge, provvede, previa diffida ai fini dell'adeguamento, alla sospensione del servizio;
 - d) se la commissione accerta il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione, ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro;
 - e) qualora il servizio educativo sospende l'attività per un periodo superiore a trenta giorni in assenza di preventiva comunicazione al Comune, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 7.500,00 euro.
2. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti di diffida di cui al comma 1, lettere a), b) e c), ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il Comune dispone la chiusura del servizio.

Art. 34 **Disposizioni transitorie e finali**

In caso di modifiche sostanziali delle autorizzazioni rilasciate ai sensi della normativa previgente, l'autorizzazione decade e deve essere presentata domanda per il rilascio di una nuova autorizzazione. Per modifiche sostanziali si intendono le opere che comportano modifiche dimensionali dello stato dei luoghi. Non sono considerate sostanziali le modifiche organizzative nonché i cambi funzionali degli ambienti purchè effettuati nel rispetto della normativa vigente.

Per i servizi educativi già autorizzati ai sensi della normativa vigente, l'autorizzazione rimane valida salva diversa valutazione del Comune e comunque per un periodo non superiore a venti anni in vigore della presente legge.

Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi i titoli di studio previsti dalla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 (Norme sugli asili nido) e dalla legge regionale 16 giugno 1980, n. 59 (Norme sugli asili nido) e successive modifiche, conseguiti entro la data del 31 maggio 2017.

Può continuare a svolgere l'attività di preparazione dei pasti il personale già addetto a tali ambiti alla data di entrata in vigore della presente legge se privo dei requisiti stabiliti dall'art. 23, commi 2 e 3 della L.R. 7/2020.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia.

Il presente regolamento verrà inviato alla direzione regionale in materia di servizi educativi entro trenta giorni dalla sua approvazione.

Art. 35
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e abroga ogni altra disposizione regolamentare in materia di servizi educativi pubblici precedentemente approvati dal Comune di Fondi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- la L.R. n. 7/2020;
- il Regolamento di attuazione e integrazione della L.R. 7/2020, n. 12/2021;
- la DGR 672 del 19/10/2021.